



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 26 giugno 2020, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante, in data 10 giugno 2020, dal sig. XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione degli URL citati nell'allegato 1 dell'istanza presentata e che si riferiscono ad articoli pubblicati nel periodo dal 2010 al 2014 su "XXX", relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto;

- Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante la rimozione dei seguenti URL:

-OMISSIS-

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 171/2018 "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano";

Che ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge n. 171/2018 "**l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali**";

Che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio che tali articoli gli stanno arrecando, compromettendo inoltre l'equilibrio familiare, sociale e la reputazione professionale, in quanto il sig. XXX svolge attività imprenditoriale all'interno della Repubblica di San Marino;

Che gli URL indicati dal sig. XXX, nella sua istanza pervenuta a questa Autorità Garante il 10 giugno 2020, si riferiscono a una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nel 2010 di cui il medesimo era la vittima;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Che il sig. XXX sia personalmente sia mediante il proprio legale ha più volte chiesto a "XXX", la rimozione degli articoli de quo, ma che tali richieste non hanno trovato accoglimento;

Che dagli ulteriori atti d'Ufficio, in particolare, a seguito della nota del 15 giugno 2020 con la quale questa Autorità ha invitato **XXX in qualità di titolare del trattamento**, a fornire riscontro in merito alle richieste del ricorrente, è emerso che "XXX", con sua nota del 22 giugno 2020, non ha provveduto alla rimozione degli articoli sopra indicati, ma si è limitato a richiedere all'interessato "una rettifica o puntualizzazione o aggiornamento da pubblicare nelle stesse pagine degli articoli in questione, oppure di rivolgersi all'Autorità Garante per ottenere le modifiche o soppressione degli stessi articoli";

Che ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 171/2018, **il Titolare del trattamento è tenuto autonomamente al rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa;**

Che il reclamo è un atto circostanziato con il quale l'interessato ha la possibilità di rappresentare all'Autorità Garante una **violazione della normativa in materia di Protezione dei dati personali** ed è lo strumento che gli consente di richiedere una verifica alla medesima Autorità;

Che ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio, occorre tenere conto del fondamentale elemento costituito dal trascorrere del tempo. Nel caso di specie, essendo trascorsi circa 10 anni dal momento in cui si sono verificati i fatti, le notizie hanno ormai esaurito i propri effetti e il corrispondente interesse pubblico;

Che, dalla documentazione presentata dal ricorrente, emerge che il medesimo ha il diritto ad ottenere dal titolare del trattamento, XXX, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

Che il titolare del trattamento, XXX, non avendo provveduto alla rimozione degli URL indicati nell'istanza ha di fatto impedito al Sig. XXX di poter esercitare un diritto (diritto all'oblio) riconosciuto dall'attuale normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 17 comma 1 e 2 della Legge 171/2018);

Che le argomentazioni addotte da XXX, nella sua nota, pervenuta a questa Autorità in data 22 giugno 2020, non sono idonee a giustificare il rifiuto alla cancellazione degli URL richiesti dal ricorrente (ex art. 17 comma 1 e 2 della Legge 171/2018);

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

Accoglie il ricorso del Sig. XXX e ordina a "XXX", ai sensi dell'art. 59, comma 2, della Legge 171/2019, di rimuovere con effetto immediato dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nella premessa del presente provvedimento e di darne riscontro a questa Autorità;

Ordina altresì a XXX di richiedere al motore di ricerca Google la rimozione degli URL indicati in premessa;

Il mancato riscontro alle richiesta dell'Autorità Garante, ai sensi dell'art. 59, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72, comma 2, lettera d) della legge 171/2018.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità Giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018.

San Marino 26 giugno 2020

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Sig. XXX e a "XXX"

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdp.sm
www.garanteprivacy.sm